

VISTO SI PUBBLICHI  
S. MARIA C.V. 16 FEB. 2024



Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Gabriella Maria Casella

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott.ssa Valeria Castaldo,

Decidendo sul ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato nell'ambito del procedimento unitario n. 12-1/2023 da: Erbosetta Antonio, C.F. RBSNTN83R14B715D, nato a Capua il 14.10.1983 ed ivi res.te alla Via Brezza, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.to Ciro Palladino;

Letti gli artt. 67 e SS. Del CC.II.;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Erbosetta Antonio ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di essere un consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett.c del CC.II;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 69 del CC.II;
- che le cause della crisi sono da ricondursi ai numerosi finanziamenti che il predetto ha dovuto contrarre per far fronte alle esigenze della famiglia e in particolare dei due figli (spese di sostentamento quotidiane, spese per l'educazione, formazione dei figli) e alcune spese impreviste (spese per sostituzione autovettura, acquisto arredi per la casa);
- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Ha chiarito che l'esposizione debitoria è così composta:

- 1) DEUTSCHE BANK - delegazione di pagamento n. 5177302 del 12/06/2017:  
debito residuo di € 18.280,00;
- 2) BANCA PROGETTO spa - cessione del quinto n. 20027496 del 05/08/2020:  
Debito residuo di € 27.122,73;



- 3) COMUNE DI CAPUA - Tari 2022 debito pari a € 176,00;
- 4) REGIONE CAMPANIA - TASSA AUTOMOBILISTICA debito pari a € 263,93;
- 5) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - tributi: debito pari a € 2.915,57;
- 6) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - aggi e somme aggiuntive: debito pari a € 554,66;
- 7) MB CREDIT SOLUTIONS SRL (ex DEUTSCHE BANK spa) - prestito personale \_ atto pignoramento RGE 3927/2022 Tribunale Santa Maria Capua Vetere debito pari € 22.137,05;
- 8) Compenso Avv. PALLADINO CIRO debito pari a € 1.500,00;

La complessiva situazione debitoria è pari ad euro € 72.949,94, cui si aggiungono i crediti prededucibili derivanti dalle spese per il pagamento dei compensi dei professionisti relativi alla presente procedura pari ad € 2.551,86, per un totale complessivo di € 75.501,80.

Il ricorrente ha allegato al piano la relazione particolareggiata dell'O.C.C. e a prodotto, a seguito del decreto emesso dal Giudice 21.3.2023, documentazione aggiuntiva.

In particolare, l'istante ha fornito i chiarimenti richiesti in relazione alle cause originarie dell'indebitamento e l'OCC ha integrato la propria attestazione sulla diligenza impiegata al momento della sottoscrizione dei finanziamenti: a) indicando e depositando, ove in possesso del ricorrente, i contratti di prestito antecedenti alla delegazione di pagamento stipulata con la Deutsche Bank del 2017; b) specificando, in ogni caso, per ciascuno di essi l'epoca di stipulazione, le esigenze in funzione delle quali essi furono contratti; la condizione reddituale propria e della moglie all'epoca della stipula; c) precisando il periodo o i periodi in cui la moglie del ricorrente ha prestato attività lavorativa durante la convivenza matrimoniale e se la stessa contribuì e, in caso affermativo, in quale misura, al pagamento del canone mensile di locazione sostenuto in costanza di matrimonio, indicandone l'importo.

Erboetta Antonio ha rappresentato di essere dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa, con il grado di Caporalmaggiore Capo Scelto, presso la sede di Sora (FR), qualifica per la quale percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.918,00, e di essere stato coniugato con la sig.ra Talente Teresa, in regime di comunione dei beni, nel periodo 2006 -2021, ottenendo la separazione coniugale con



ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 6623/2020 e decreto di omologazione n. Cron.7318/2021.

Ha inoltre dedotto e documentato di vivere in un immobile concessogli in locazione, di non essere titolare di beni immobili e di essere proprietario di un'automobile, una Volkswagen Golf targata FE449RL, telaio WVWZZZAUZGW009327, di importazione, già immatricolata all'estero (UE) il 24 giugno 2015 e reimmatricolata in Italia il 26 settembre 2016, pressoché priva di valore economico, utilizzata per gli spostamenti lavorativi e personali.

L'OCC ha rappresentato che la causa della crisi finanziaria dell'istante sarebbe da ricondursi ai numerosi finanziamenti che lo stesso (unico percettore di reddito), è stata costretto a contrarre per far fronte alle crescenti esigenze familiari e in particolar modo della moglie e dei suoi due figli: spese di sostentamento quotidiane, educazione e formazione dei figli. Ad incidere ulteriormente sulla situazione di indebitamento del ricorrente è stata la recente separazione dall'ex coniuge, con aggravio di spese in termini di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sottoscrizione di un contratto di locazione fin dall'ottobre 2019.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, come modificato a seguito delle precisazioni dei crediti da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e Credit Factor SpA, prevede il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento nella misura del 24,90847% dei creditori chirografari.

Più specificamente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 75.501,80, il debitore ha proposto il pagamento dei creditori per la somma di € 26.520,00 mediante rate mensili dell'importo di € 340,00 ciascuna per 13 mensilità annuali, per n. 78 rate proposte, compreso numero 6 rate doppie in corrispondenza di n. 6 tredicesime mensilità durante il periodo di pagamento (quindi n.ro 72 mesi effettivi di pagamento); il tutto in un arco temporale di 6 anni dalla data di omologa del piano. Per l'intera somma messa a disposizione dei creditori privilegiati e chirografari, a decorrere dalla rata n. 8, il ricorrente ha tenuto conto di un tasso d'interesse che remunererà l'attesa dei creditori. Tale tasso ha un'incidenza sulla rata di € 12,00. Pertanto, saldato il creditore prededucibile, la rata mensile ammonterà a complessivi € 352,00, di cui euro 340,00 per capitale ed euro 12,00 per interessi.



Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori del ricorrente.

All'udienza del 22.06.2023, il giudice ha preso atto dall'OCC dell'avvenuta comunicazione ai creditori della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 70 c.1 CCII e delle precisazioni ed osservazioni pervenute.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con comunicazione del 24 maggio 2023, ha precisato ed aggiornato l'importo a proprio credito ed indicato i rispettivi gradi di privilegio, chiedendo l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, compresi quelli di mora, ai sensi degli artt. 153, terzo comma, e 154 del CCII.

La Credit Factor spa, per il tramite della Europa Factor spa, ha risposto alla richiesta di precisazione del credito trasmessa dal Gestore con comunicazione del 27 febbraio 2023 e successiva, ma identica, comunicazione del 31.05.2023, rappresentando di aver acquistato, in forza di cessione di credito, tutte le ragioni di credito vantate nei confronti del ricorrente dalla BNL – Banca Nazionale del Lavoro. Il credito precisato dalla Credit Factor per complessivi 4.604,04 e di natura chirografaria fa riferimento ad un affidamento per un conto corrente estinto e passato a sofferenza, del quale il ricorrente non è riuscito in sede di redazione della proposta a rinvenire documenti.

Infine, la Deutsche Bank Spa, con comunicazione del 26 maggio 2023, ha depositato a mezzo pec le proprie osservazioni, di seguito riportate: *“come da vostra comunicazione datata 20/05/2023, la presente per rimettere le nostre osservazioni ex art. 70, co. 3, d.lgs. 14/2019, alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore di seguito elencate: • Il piano prevede il completamento dei pagamenti in 6 anni con la soddisfazione totale del compenso dell'occ e del procuratore del debitore/ricorrente, mentre prevede il soddisfo solo per il 28% di crediti chirografari. Nella presente procedura gli unici crediti per il quale la stessa è sorta sono crediti chirografari, i crediti privilegiati sono quelli sorti nella procedura. Si ritiene pertanto che la percentuale di stralcio del nostro credito vantato nei confronti di ERBOSETTA ANTONIO, n. 5177302, sia troppo elevato e non soddisfa la ratio della procedura normata dal d.lgs. 14/2019, considerando anche che la procedura può prevedere un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori. Si tenga presente il*

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac281852 - Firmato Da: VALERIA CASTALDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a5cc8da702eb0b4



*livello reddituale del debitore/ricorrente di euro 1920,00 mensili, dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa, e la sua giovane età; • non è stato tenuto minimamente conto di crediti futuri o eventuali accantonamenti (es. TFR) a differenza di quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma anche mediante cessione dei crediti futuri); • nella relazione non si esplicita a parer nostro in maniera sufficiente la motivazione dell'impossibilità per il Sig. ERBOSETTA ANTONIO di onorare le obbligazioni assunte. La separazione non incide economicamente in maniera così importante su uno stipendio netto di euro 1.920,00, considerando anche che nessuna documentazione in merito è stata allegata. Inoltre nella relazione non si comprende la data della separazione. La separazione è avvenuta prima o dopo l'accesso al credito? Il livello reddituale del debitore/ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa, e la sua giovane età, a parer nostro permette di sostenere senza dubbio le obbligazioni assunte. Nella relazione viene dichiarato che l'istante non ha posto in essere atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, pertanto sembrerebbe non vi siano state motivazioni particolari che hanno portato l'istante ad accedere alla procedura. Quindi riteniamo che l'onere del ricorrente di comprovare che la situazione di sovraindebitamento non sia sorta per dolo o colpa grave non sia stato completamente adempiuto.”*

Come sopra accennato, le precisazioni effettuate dai creditori AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e Credit Factor SpA hanno determinato la modifica della proposta, con conseguente riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari (24,90847% rispetto al 26,0678% precedentemente proposto). Ritenuto, poi, che la proposta, così come modificata, dovesse essere sottoscritta dal debitore nonché comunicata a tutti i creditori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 70 CCI, il giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta come modificati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura.

All'udienza del 14.09.2023 l'OCC ha rappresentato di aver effettuato le comunicazioni del piano integrato a tutti i creditori e di aver eseguito la pubblicità, giusta autorizzazione dell'8.9.2023. Rispetto ad esso, sono state reiterate dalla Deutsche Bank le stesse osservazioni già proposte in data 20.5.2023.



Inoltre, l'OCC ha rappresentato che, successivamente alla scadenza del termine per le osservazioni, la Regione Campania ha precisato l'importo del credito e il grado del relativo privilegio, indicando la somma di euro 2.080,96, a fronte dell'importo originario di euro 1666,51, proponendo eventualmente di allineare questa differenza, tenuto conto del fatto che comunque sono state rispettate le cause legittime di prelazione, atteso il soddisfacimento integrale di tutti i creditori privilegiati.

Il giudice ha riservato la decisione.

2. Il piano proposto da ErboSETTA Antonio può essere omologato.

2.1. Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CC.II., la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. Del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.e del CC.II, ovvero *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di Euro €75.501,80, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, non essendo proprietario di alcun bene immobile, disponendo solo di un autoveicolo dal minimo valore, e potendo contare sul solo reddito lavoro dipendente, pari ad euro 1.918,00 (cfr. Relazione dell'occ, pag. 6);
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CC.II;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett c dell'art. 2, comma 1, lett. C) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CC.II.;
- non risultano integrate le condotte di cui agli artt. 82 del CC.II.;



- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

2.2. Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovrindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. N. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012

Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3.2012, il criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26973bd4ac281852 - Firmato Da: VALERIA CASTALDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a5cc8da702eb094



profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CCII, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'o.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave. Di contro, non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (Cfr. Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Ciò in linea anche con l'orientamento più recente dei giudici di merito, sia pur sviluppatosi prima del CCI su una norma in materia di colpa grave dalla formulazione però corrispondente all'attuale art. 69 del CCI, secondo cui: "In materia di piano del consumatore, l'art. 7 comma 2 della L. N. 3 del 2012, come da ultimo novellato dalla L. N. 176 del 2020, prevede come ipotesi di inammissibilità





quella in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Posto che l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al ricorrente e che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione di tale onere processuale, laddove lo stesso non venga assolto, la proposta deve essere dichiarata inammissibile” (cfr. Tribunale Patti, Decr., 03/06/2021).

Nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave.

Ad avviso del Tribunale, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento, come da lui indicata e riscontrata in atti.

Infatti, è emerso che la crisi finanziaria è avvenuta, innanzitutto, perché il reddito percepito come dipendente non consentiva di affrontare le spese in eccedenza rispetto alla disponibilità reddituale, spese necessarie e progressivamente aumentate in conseguenza delle maggiori esigenze connesse al sostentamento di un nucleo di quattro persone.

Le difficoltà di far fronte alle maggiori spese necessarie per la famiglia (il nucleo familiare originario era composto di quattro persone, di cui due figli) ha condotto l'istante a contrarre i prestiti iniziali; il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato poi finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle crescenti esigenze familiari, anche per l'istruzione e il benessere psico-fisico dei figli.

Come ha riferito, infatti, l'OCC nella sua relazione e nei chiarimenti resi, Erbosetta Antonio ha sottoscritto i seguenti prestiti:

- 1) Nel 2013 il contratto di “Cessione del quinto” n.441226 con la Towers CQ Srl (incluso interessi): € 35.760,00; rata mensile: € 298,00; numero rate: 120 per fronteggiare le spese di trasloco, manutenzione e arredamento della nuova villetta in cui il ricorrente andò a vivere con la propria famiglia ed i genitori della moglie, oltre che per affrontare le spese familiari, tenuto conto che nell'anno di sottoscrizione l'ex coniuge non lavorava; il reddito medio mensile del sig. Erbosetta all'epoca della sottoscrizione del finanziamento ammontava a circa euro 1.500,00 mensili;



- 2) Nel 2015 il contratto "Delegazione di pagamento" n.562761 con la IBL Banca spa - ammontare del credito (incluso interessi): € 33.240,00; rata mensile: € 277,00 Numero rate: 120; il prestito veniva sottoscritto per affrontare le spese familiari mensili e per non consentire ai figli, piccoli tra l'altro, di avere una vita dignitosa; il reddito medio mensile del sig. Erbosetta all'epoca della sottoscrizione del finanziamento ammontava a circa euro 1.700,00 mensili, a cui detrarre l'importo della delegazione di pagamento Towers, per un reddito netto mensile in busta paga di euro 1.400,00;
- 3) In data 12.06.2017 il contratto "Delegazione di pagamento" n.5177302 con la DEUTSCHE BANK Spa - Importo credito concesso: € 29.664,40; rata mensile: € 320,00; numero rate: 120; il prestito veniva richiesto per l'estinzione della delegazione di pagamento precedentemente sottoscritta con la IBL Banca (della quale il ricorrente non è riuscito a recuperare il contratto, ma solo la ricevuta dell'anticipata estinzione eseguita da parte della Deutsche Bank), in parte per l'acquisto dell'autoveicolo usato necessario agli spostamenti ed in parte per affrontare le spese di trasloco; il reddito medio mensile della famiglia all'epoca della sottoscrizione del finanziamento ammontava complessivamente a circa euro 2.700,00 mensili, in considerazione dei rispettivi cedolini paga dei coniugi (Erbosetta euro 1.700,00 netti mensili e Talente euro 1.070 netti mensili);
- 4) In data 12.10.2017 il "Prestito Personale Deutsche Bank Easy" n.464272301 con la Deutsche Bank spa (oggi MB CREDIT SOLUTIONS SRL) - Importo credito concesso: € 29.664,40 Rata mensile: € 314,50 - Numero rate: 84. Il prestito veniva richiesto per l'acquisto di arredi e tinteggiare l'immobile in cui si era trasferita la famiglia nel 2017, nonché per fronteggiare le spese familiari. Il reddito medio mensile della famiglia all'epoca della sottoscrizione del finanziamento ammontava complessivamente a circa euro 2.700,00 mensili, in considerazione dei rispettivi cedolini paga dei coniugi (Erbosetta euro 1.700,00 netti mensili e Talente euro 1.070 netti mensili);
- 5) In data 07.09.2020 il contratto di "Cessione di quote dello stipendio" n.20027496 con la BANCA PROGETTO Spa Contratto di "Cessione di quote dello stipendio" n.20027496 - Importo credito concesso: € 32.241,28; rata mensile: € 332,00 Numero rate: 120. Tale contratto veniva sottoscritto dal sig. Erbosetta per estinguere la precedente cessione del quinto sottoscritta con la



Towers CQ Srl e per garantire allo stesso una residua liquidità al fine di affrontare le spese per il nuovo trasloco e le spese mensili a seguito del trasferimento per separazione, nonché per affrontare le spese derivanti dagli impegni assunti proprio per effetto dell'accordo di separazione. Il reddito medio mensile del sig. Erbosetta all'epoca della sottoscrizione del finanziamento ammontava a circa euro 1.900,00 mensili, a cui detrarre l'importo della delegazione di pagamento Deutsche Bank, per un reddito netto mensile in busta paga di euro 1.580,00 (si tenga presente l'esistenza all'epoca anche del finanziamento Deutsche Bank "fuori busta" con una rata di 314,50).

Inoltre, in data 27.02.2023 la Europa Factor spa, quale cessionaria della Banca Nazionale del lavoro spa, ha comunicato all'occ, a mezzo pec, che a seguito dell'estinzione - in data 06.04.2022 - del conto corrente n. 455500000027651 cointestato agli ex coniugi Erbosetta e Talente, la stessa aveva acquisito il credito vantato dalla BNL per saldo negativo di c/c, il cui importo complessivo ammonta ad euro 4.604,04, di cui euro 3.721,11 per capitale ed euro 882,93 per interessi.

Come rappresentato e documentato dal ricorrente, nell'anno 2017, in cui venivano sottoscritti i finanziamenti con la Deutsche Bank, a decorrere dal 13 marzo 2017, la moglie lavorava quale dipendente della Modorre Società Cooperativa, con la qualifica di operaio, percependo un netto mensile di circa euro 1.070,00, come è possibile evincere dalla busta paga del mese di dicembre 2017, dedotti i ratei di tredicesima e quattordicesima in essa presenti.

Ne consegue che le obbligazioni nascenti dai rapporti sopraindicati sono state contratte dal ricorrente con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

L'indebitamento successivo, contratto allorquando la famiglia poteva contrarre essenzialmente sul solo reddito del ricorrente, dal momento che l'ex coniuge lavorava occasionalmente fornendo un minimo apporto, si è reso necessario per far fronte alle esigenze del nucleo familiare - composto anche da due figli - e per tale ragione progressivamente crescenti, nonché per far fronte alle obbligazioni pregresse.

Dunque, anche se il finanziamento della BANCA PROGETTO S.p.a. è stato contratto in una situazione economica del ricorrente già non florida, non si può sottovalutare il movente che ha spinto l'istante a ricorrere nel 2020 ulteriormente al credito. Invero, con uno stipendio già gravato dalle spese per il fitto, dalle spese per il



mantenimento della famiglia e dalla rata della cessione del quinto, risultava oggettivamente gravoso, se non impossibile per lui far fronte ai propri debiti.

È quindi verosimile che, a fronte di una riduzione del reddito netto mensile familiare e di un plausibile aumento delle spese anche per le esigenze dei figli, secondo l'*id quod plerunque accidit*, l'aver chiesto ed ottenuto nel 2020 un prestito con la finalità di acquistare arredi e tinteggiare l'immobile in cui si era trasferita la famiglia nel 2017, nonché per fronteggiare le spese familiari (cfr. integrazioni dell'O.C.C. del 12.04.2023) per importi che non appaiono coerenti con lo stato patrimoniale non può considerarsi di per sé condotta negligente connotata da quella gravità richiesta oggi dalla legge.

Dunque, l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati inizialmente per sopperire ad esigenze familiari (cfr. Causale specifica dei contratti di cessione del quinto stipulato), mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.

Al più, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 69 del CCII va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il *principio della seconda chance*, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Inoltre, dalla relazione dell'OCC (pp.25- 27) si evince, del resto, che i creditori non hanno tenuto adeguatamente conto del merito creditizio dell'istante.

L'art.69 cci, ai fini dell'omologazione, attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, negando loro la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore -che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore-



deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. Bancario (124-*bis* in materia di credito ai consumatori e 120-*undecies* in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) Ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.)

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, mirando all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito.

Orbene, dall'analisi dell'OCC effettuata secondo i criteri di cui il disposto dell'art.69 c.3 (secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso di vita, e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'isee) emerge che la Deutsche Bank S.p.A., per il prestito erogato nell'ottobre 2017, e la Banca Progetto, per la cessione del quinto erogata nel 2020, all'atto dell'erogazione dei rispettivi finanziamenti, non hanno tenuto in debito conto che la verifica del



merito creditizio avrebbe condotto a risultati negativi (cfr. pag. 16 e della relazione dell'OCC).

Essendo state presentate osservazioni sulla convenienza del piano da parte del creditore Deutsche Bank SpA è necessario, ai fini dell'omologa, che il giudice valuti la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come sopra evidenziato, nel piano è previsto il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati ed il pagamento nella percentuale del 24,9 % dei creditori chirografari, il tutto mediante la destinazione dell'importo complessivo di € 26.520,00 nel termine di 6 anni.

Ciò a fronte di una situazione patrimoniale e reddituale in cui Mazzariello Stefano non è proprietario di beni immobili (vive in locazione); è proprietario di due autovetture la cui valutazione è minima, trattandosi di auto molto vecchie.

Un parametro di riferimento per la alternativa liquidatoria in una situazione di mancanza di patrimonio ed in cui viene prevista, per la soddisfazione dei creditori, la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, potrebbe essere rappresentata da quanto i creditori otterrebbero in caso di liquidazione controllata, di cui pure oggi non viene espressamente prevista la durata.

*"Dalla disamina dell'art. 282 CCI raffrontato con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata deve avere una durata di almeno tre anni, in ragione della persistente esigibilità dei crediti della massa fino al decorso del triennio necessario per la dichiarazione di esdebitazione del sovraindebitato" (Tribunale di Padova 20 ottobre 2022, pres. Santinello, est. Elburgo.)*

Così ragionando, il ricavato ottenibile in sede di alternativa liquidatoria sarebbe di complessivi € 13.650,00 per versamento mensile di € 379,00 (avuto come riferimento un termine di durata triennale), oltre ad € 5.000,00, quale corrispettivo della vendita dell'automobile, se venduta al primo tentativo, con un complessivo ricavato di € 18.650,00 e conseguente soddisfacimento dei creditori chirografi in misura inferiore rispetto alla soluzione proposta con il piano della presente procedura, laddove è previsto un attivo realizzabile pari a € 26.500,00, seppur in un lasso di tempo maggiore.

A ciò va aggiunto che l'automobile è utilizzata dall'Erbosetta per recarsi a lavoro, sicché la sua vendita comporterebbe ulteriori costi di abbonamento mensile relativo ai mezzi pubblici, e che ulteriori spese dovranno dallo stesso essere affrontate per

Firmato Da: CUTILLO GENNAFO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: VALERIA CASTALDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a5cc8da702ebd84



il sostentamento del nuovo nucleo affettivo che si è venuto a creare dopo la separazione dall'ex coniuge, come si evince dalla memoria difensiva allegata all'atto introduttivo.

Da ultimo, quanto alla censura relativa alla mancata considerazione dei crediti futuri per TFS, va osservato che l'OCC ha chiarito che nel piano non si è potuto tener conto di questi ultimi, in quanto l'Erbosetta è un dipendente pubblico e, pertanto, a tale categoria di lavoratori non è consentito ricevere l'anticipo del proprio TFS prima della cessazione del servizio.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Letto l'art. 70 del CCII,

PQM  
OMOLOGA

Il piano del consumatore così come proposto da Erbosetta Antonio.

- dispone che il presente piano sia pubblicizzato, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento, a cura dell'OCC, dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che tali dati e gli atti relativi alla procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore;
- affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento, con riferimento alla forma di pubblicità prescritta, al Presidente della III sezione civile per eventuali determinazioni di competenza e all'OCC.

S. Maria C.V., 12.02.2024

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Castaldo

*Il piano è stato alla pubblicazione,  
incomplete con la disposizione  
del giudice  
SKU, 15/2/24*

*Il Presidente  
[Signature]*



## **Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza**

---

**Da:** Gennaro Cutillo  
**Inviato:** giovedì 15 febbraio 2024 14:51  
**A:** Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza  
**Oggetto:** Sentenza di omologa del piano del consumatore n. 11-2024 P.U. 12-1/2023 Erbosetta Antonio  
**Allegati:** Sentenza di omologa del piano del consumatore n. 11-2024 con nulla osta alla pubblicità sul sito.pdf

Si trasmette in allegato la sentenza in oggetto, con visto del Presidente Dott. Enrico Quaranta, per la pubblicità sul sito.

Cordiali saluti

Il Funzionario giudiziario  
Dott. Gennaro Cutillo